

REGIO DECRETO 16 marzo 1942, n. 262

Approvazione del testo del Codice civile. (GU n.79 del 4-4-1942)

Entrata in vigore del provvedimento: 19/4/1942.

CODICE CIVILE - art. 462

Art. 462. (Capacita' delle persone fisiche). Sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell'apertura della successione. Salvo prova contraria, si presume concepito al tempo dell'apertura della successione chi e' nato entro i trecento giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti.